



# COMUNE DI CAPRILE

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

### OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE TRIBUTO  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  
(I.M.U.) ANNO 2017 - CONFERMA.**

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAGANINI Massimo - Presidente	Sì
2. ZANELLO Ilaria - Consigliere	Sì
3. PAGANINI Nando - Consigliere	Sì
4. ZANELLO VELATO Valeria - Vice Sindaco	Sì
5. CURNIS Sebastian - Consigliere	No
6. SCOPEL Samuele - Consigliere	Sì
7. ANGELILLO Giulia - Consigliere	No
8. GALVAN Marco - Consigliere	Sì
9. MAZZIA PIOLOT Daniele - Consigliere	No
10. ZULLINO Fabio - Consigliere	No
11. AVOLEDO Daniele - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAROCCO Dr. PierLuigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAGANINI Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 03 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2017 - CONFERMA.**

**Parere Tecnico e Contabile:** ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 si esprime parere favorevole.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to BOZIO BRALINO Maria Enrica

**IL SINDACO**

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, di cui all'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

**ATTESO CHE:**

- l'art. 1 della Legge del 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RILEVATO CHE:**

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) ed in particolare, da ultimo, con la succitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014 ed anticipata al 2012 dall'art.13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è stato modificato dall'art. 1, c. 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) eliminando dal campo di applicazione della TASI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia per il possessore che per l'utilizzatore dell'immobile;

- la base imponibile dell'IMU e della TASI rimane comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L. n. 201/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016 n. 232 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**ATTESO CHE:**

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682 della Legge n.147/2013 ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;
- lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento;

**RITENUTO** di disporre quanto segue in merito al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e all'Imposta municipale Propria (I.M.U.);

**Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

Per quanto riguarda il **Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI"**, tenendo in considerazione le modificazioni legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, si riconfermano per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

<p>Abitazione principale <b>esclusivamente di categorie A1, A8 e A9</b> e relative pertinenze.</p> <p>-----</p> <p><b>sulle altre abitazioni principali e relative pertinenze la TASI è stata abolita (art. 1, c. 14 lettera a)- Legge n. 208/2015)</b></p>	<p>2,5 per mille</p>
<p>Immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che li utilizzano come abitazione principale, si applica l'art. 1, c. 10 della Legge n. 208/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contratto di comodato va registrato presso l'Agenzia delle Entrate;</li> <li>- il comodante può possedere un solo immobile in Italia, oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</li> </ul>	<p>2,5 per mille</p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili</p>	<p>2,5 per mille</p>

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
---	---------------

di individuare nella tabella sotto riportata i costi dei servizi indivisibili:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€. 11.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, manutenzione)	€. 8.400,00
Servizio Ufficio Tecnico	€. 5.400,00
Servizio Trasporto alunni	€. 7.500,00
Servizi Sociali	€. 6.700,00
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>€. 39.000,00</b>
<b>GETTITO TASI (presunto)</b>	<b>€. 19.000,00</b>
<b>% copertura costi con gettito TASI</b>	<b>48,72%</b>

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati, saranno coperti dal gettito TASI nella misura del 48,72%.

Per quanto riguarda l'imposta municipale propria "IMU", si riportano nella tabella sottostante le aliquote da riconfermare nell'anno 2017, tenendo in considerazione le modificazioni legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:

### IMU

Abitazione principale <b>esclusivamente di categorie A1, A8 e A9</b> e relative pertinenze. ----- --- <b>sulle altre abitazioni principali e relative pertinenze</b> <b>l'I.M.U. è stata abolita</b>	4,0 per mille
<u>Immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado</u> , che li utilizzano come abitazione principale, si applica l'art. 1, c. 10 della Legge n. 208/2015: - il contratto di comodato va registrato presso l'Agenzia delle Entrate; - - il comodante può possedere un solo immobile in Italia, oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è	<b>Base imponibile ridotta del 50%</b>  7,60 per mille

situato l'immobile concesso in comodato.	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati produttivi Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

**DATO ATTO:**

- che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU, come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L.147/2013 e confermato dall'art. 1, c. 13 della Legge 208/2015;
- che i terreni agricoli del Comune di Caprile sono esenti dall'IMU, in quanto definito montano, ai sensi dell'art.15 della Legge 984/77 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

**VISTA** la Legge 147/2013;

**VISTA** la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.;

Per le motivazioni sopra esposte,

**PROPONE**

1 ) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di riconfermare per l'anno 2017, tenendo in considerazione le modificazioni legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 le aliquote **TASI** secondo quanto riportato in premessa;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Regolamento Comunale sulla disciplina della IUC, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

4) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013 e ss. mm. e ii, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti con la TASI è pari al 48,72%;

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

6) Di riconfermare per l'anno 2017, tenendo in considerazione le modificazioni legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 le aliquote **IMU** secondo quanto riportato in premessa;

7) Di dare atto che le aliquote tutte, di cui sopra, rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile.

8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI e dell'IMU si rimanda al Regolamento approvato con C.C. N. 14/2014 e ss.mm. e ii;

9) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, affinché venga pubblicata sul sito internet;

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta sopra citata;

**VISTO** che è correlata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000,

**CON** voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

### **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** la riportata proposta di deliberazione inerente all'oggetto e corredata dai competenti pareri ai sensi del D. Lgs. 267/2000 in ogni sua parte e condizione.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palese, unanime e favorevole,

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : PAGANINI Massimo

Il Segretario Comunale  
F.to : MAROCCO Dr. PierLuigi

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N.43/17 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-apr-2017 al 28-apr-2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Caprile, li 13-apr-2017

Il Segretario Comunale  
F.to MAROCCO Dr. PierLuigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 13-apr-2017

Il Segretario Comunale  
MAROCCO Dr. PierLuigi

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-mar-2017**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Caprile, li

Il Segretario Comunale  
MAROCCO Dr. PierLuigi